

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga
(ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020, così come convertito dalla Legge n. 27/2020 ed
ulteriormente modificato dal D.L. n. 34/2020)

Il giorno 30 del mese di giugno dell'anno 2020, in via telematica, si sono riuniti:

- l'Azienda Marina Rinaldi S.r.l., con sede legale in Reggio nell'Emilia (RE), via Mazzacurati n. 4, codice fiscale/partita Iva 01397600352, matricola INPS 6803856905, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Webber Cheryl Lynne, assistito dal Consulente del Lavoro, Dott. Gabriele Arevda (d'ora in avanti, per brevità, "l'Azienda");

- per le OO.SS. di categoria

Filcams Cgil Nazionale, Sig.ra Francesca Mandato;

Fisascat Cisl Nazionale, Sig. Marco Demurtas;

Uiltucs Nazionale, Sig. Stefano Franzoni.

Congiuntamente, per brevità, "le Parti".

Premesso

- a) che l'Azienda, operante nel settore commercio di abbigliamento ed accessori femminili, ha comunicato l'esigenza di prorogare il trattamento di integrazione salariale in deroga ex art. 22, D.L. 17/2020 del 18 marzo 2020, già oggetto degli accordi sindacale del 22 aprile 2020 e del 29 maggio 2020, in favore di complessivi n. 173 lavoratori dipendenti a fronte dell'impatto che le misure di contenimento della diffusione del virus Covid 19 hanno avuto e stanno tuttora avendo sull'attività aziendale. Nonostante infatti ad oggi siano venute meno parte delle limitazioni previste per l'esercizio delle attività commerciali e per la mobilità delle persone, i volumi di attività e di fatturato risultano ancora fortemente colpiti dalla attuale situazione di emergenza ed incertezza economica nazionale e internazionale.
I lavoratori risultano operanti nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;
- b) che l'Azienda ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 148/15 (Cigo, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale) ovvero i lavoratori non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso per accedervi (es. lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni);
- c) che i lavoratori coinvolti di cui all'elenco allegato al presente accordo erano in forza alla data del 25 marzo 2020;

- d) che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

tutto ciò premesso

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. le OO.SS. danno atto e condividono espressamente che i chiarimenti ricevuti nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione corretta e completa di ogni specifico aspetto della situazione aziendale e delle motivazioni che hanno determinato la decisione di procedere alla richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga;
3. le Parti, a fronte della attuale situazione emergenziale e conseguente impatto sulle attività aziendali, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla ulteriore proroga del trattamento di Cigd ai sensi dell'art. 1, D.L. 52/2020 per n. 4 settimane. Per ciò che attiene alle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna le 4 settimane di proroga dell'ammortizzatore sociale saranno da considerarsi in aggiunta alle 13 + 5 già oggetto di richiesta ministeriale;
4. ai lavoratori interessati dalla sospensione/riduzione dell'orario di lavoro sarà garantito, laddove si verificasse la riduzione dell'attività lavorativa, il principio dell'equa rotazione secondo le esigenze tecnico – organizzativo- produttive che andranno via via delineandosi e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso minimo preferibilmente di 48 ore ma in ogni caso non inferiore a 24 ore;
5. le organizzazioni sindacali, preso atto delle motivazioni adottate dal datore di lavoro relative alla necessità di richiesta della Cigd e preso atto che non sussistano ulteriori opportunità offerte dalla normativa vigente per la salvaguardia occupazionale condividono che l'Azienda formuli istanza per richiedere la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi della normativa sopra richiamata;
6. Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori di cui all'elenco allegato per un periodo pari a 4 settimane decorrenti dal 18 giugno 2020 (al termine delle 9 + 5 settimane già oggetto di accordo e richiesta), salvo che per le Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna la cui decorrenza è prevista dal 16 luglio 2020 (al termine delle 13 + 5 settimane già oggetto di accordo e richiesta). Le 4 settimane di proroga potranno in ogni caso essere utilizzate entro il 31 ottobre 2020. Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base agli scenari economici che si delineeranno al termine di tale primo periodo anche sulla scorta dei provvedimenti legislativi che saranno eventualmente approvati;
7. La richiesta interesserà un numero complessivo di 173 dipendenti e determinerà la sospensione/riduzione delle attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente.

Firma




8. L'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato;
9. L'Azienda si impegna a rispettare tutti i Protocolli nazionali, regionali e settoriali inerenti al contrasto ed al contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro;
10. Le parti convengono che gli istituti retributivi diretti ed indiretti per le quote a carico dell'Azienda, ad eccezione del TFR che maturerà per intero, matureranno secondo i criteri previsti dal CCNL "G.D.O. Grande Distribuzione Organizzata" applicato in funzione dei periodi di attività effettivamente svolta e dei periodi di sospensione/riduzione;
11. L'erogazione dell'integrazione salariale ai lavoratori sarà effettuata attraverso il meccanismo di anticipazione dal parte del datore del lavoro e successivo conguaglio ex art. 7, D.lgs. 148/2015;
12. Le Parti firmatarie concordano altresì che, al fini di quanto disciplinato dal presente verbale di intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19;

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda




Per le Organizzazioni Sindacali di Categoria:

Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uilucs

